




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4286-A

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

(Conversione in legge del DL 8/2017)

Modifiche della Commissione

N. 508 – 21 marzo 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4286-A

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

(Conversione in legge del DL 8/2017)

Modifiche della Commissione

N. 508 – 21 marzo 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 5 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMA 1	- 6 -
MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMA 1-BIS	- 7 -
PAGAMENTO DI ANTICIPAZIONI SUI LAVORI DI RICOSTRUZIONE	- 7 -
ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA 0A)	- 7 -
RIPRISTINO DELLA SENTIERISTICA NELLE AREE TERREMOTATE	- 7 -
ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A-BIS)	- 8 -
IMPIEGO DI PROFESSIONISTI PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE	- 8 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 2-BIS A 2-QUATER	- 8 -
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	- 8 -
ARTICOLO 1, COMMA 2-QUINQUIES	- 10 -
RIAPERTURA DELLE CHIESE	- 10 -
ARTICOLO 1, COMMA 2-SEXIES	- 10 -
NOTIFICAZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE	- 10 -
ARTICOLO 2	- 11 -
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE DI EMERGENZA	- 11 -
ARTICOLO 3, COMMA 1, LETT. 0A)	- 12 -
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI	- 12 -
ARTICOLO 3, DA COMMA 1-BIS A COMMA 1-QUINQUIES	- 13 -
CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE ED IMPRESE AMMESSE AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE	- 13 -
ARTICOLO 3, COMMA 1-SEXIES	- 14 -
CONTRIBUTI GIÀ EROGATI PER LA RICOSTRUZIONE NELLE AREE INTERESSATE DAL SISMA DEL 2012	- 14 -
ARTICOLO 3, DA COMMA 1-SEPTIES A COMMA 1-NOVIES	- 14 -
CONTRIBUTI CORRISPOSTI NON DOVUTI	- 14 -
ARTICOLO 3, COMMA 1-DECIES	- 15 -
ACQUISTO ABITAZIONI EQUIVALENTI	- 15 -
ARTICOLO 3, COMMA 1-UNDECIES	- 15 -
INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	- 15 -
ARTICOLO 5, COMMA 1-BIS	- 16 -
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE SCUOLE DELLE AREE TERREMOTATE	- 16 -
ARTICOLO 6, COMMA 1, LETT. A-BIS)	- 17 -
CONFERENZA PERMANENTE E CONFERENZE REGIONALI	- 17 -
ARTICOLO 7	- 19 -

TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI MATERIALI DERIVANTI DAGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE	- 19 -
ARTICOLO 7-BIS.....	- 21 -
INTERVENTI VOLTI ALLA RIPRESA ECONOMICA	- 21 -
ARTICOLO 7-TER	- 23 -
RISORSE FINANZIARIE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI COINVOLTI DAL SISMA.....	- 23 -
ARTICOLO 9, COMMA 1, LETT. A)	- 24 -
INCOMPATIBILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI	- 24 -
ARTICOLO 9-BIS.....	- 24 -
INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI.....	- 24 -
ARTICOLO 11.....	- 25 -
PROROGA E SOSPENSIONE DI TERMINI TRIBUTARI	- 25 -
ARTICOLO 11-BIS.....	- 27 -
ADDIZIONALE AL TRIBUTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA	- 27 -
ARTICOLO 11-TER	- 28 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI E FINANZIAMENTI PER LE FAMIGLIE	- 28 -
ARTICOLO 13.....	- 28 -
ATTIVITÀ DI REDAZIONE DELLA SCHEDA AeDES	- 28 -
ARTICOLO 14, COMMI 1 E 1-BIS)	- 30 -
ATTRIBUZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO D'IMMOBILI ALLE POPOLAZIONE TERREMOTATE	- 30 -
ARTICOLO 15.....	- 31 -
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE, AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE	- 31 -
ARTICOLO 17-BIS.....	- 32 -
SOSPENSIONE DI TERMINI IN MATERIA DI SANITÀ.....	- 32 -
ARTICOLO 18 COMMA 1, LETTERA A), PUNTO 3-BIS)	- 33 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE	- 33 -
ARTICOLO 18 COMMA 1, LETTERA B-BIS), COMMA 4, LETTERE A-BIS) E C-BIS), COMMA 5, LETTERA A) E COMMA 5-BIS	- 33 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE	- 33 -
ARTICOLO 18 COMMA 2	- 36 -
AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UNITÀ DI PERSONALE.....	- 36 -
ARTICOLO 18 COMMA 5, LETTERA C), CAPOVERSO 3-SEPTIES.....	- 38 -
RECUPERO DI GIORNATE LAVORATIVE PERSE A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEGLI UFFICI CON ORDINANZA.....	- 38 -
ARTICOLO 18 COMMA 5-TER	- 39 -
UTILIZZO DI SOMME GIÀ DESTINATE ALLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA IN ABRUZZO DEL 2009.....	- 39 -
ARTICOLO 18-BIS.....	- 39 -
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI GENNAIO 2017 ...	- 39 -
ARTICOLO 18-TER	- 41 -
CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI SISMA CENTRO ITALIA.....	- 41 -

ARTICOLO 18- <i>QUATER</i>	- 44 -
ATTIVITÀ TECNICHE PER LA RICOSTRUZIONE E DISCIPLINA DEL RELATIVO CONTRIBUTO	- 44 -
ARTICOLO 18- <i>QUINQUIES</i>	- 46 -
INTERVENTI SUI PRESIDI OSPEDALIERI	- 46 -
ARTICOLO 18- <i>SEXIES</i>	- 47 -
UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE	- 47 -
ARTICOLO 18- <i>SEPTIES</i>	- 47 -
RICOSTRUZIONE PUBBLICA.....	- 47 -
ARTICOLO 18- <i>OCTIES</i>	- 48 -
INTERVENTI SU EDIFICI INTERESSATI DA PRECEDENTI EVENTI SISMICI	- 48 -
ARTICOLO 18- <i>NOVIES</i>	- 49 -
MOVIMENTI FRANOSI NEI COMUNI DI CUI AGLI ALLEGATI 1 E 2 AL DECRETO-LEGGE N. 189/2016	- 49 -
ARTICOLO 18- <i>DECIES</i>	- 50 -
ISTITUZIONE DELL'ALLEGATO N. 2- <i>BIS</i> DEL DECRETO LEGGE N. 189 DEL 2016	- 50 -
ARTICOLO 19 COMMI DA 2- <i>BIS</i> A 2- <i>QUATER</i>	- 57 -
DISPOSIZIONI PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	- 57 -
ARTICOLO 19- <i>BIS</i>	- 58 -
UNITÀ CINOFILIE	- 58 -
ARTICOLO 20- <i>BIS</i>	- 58 -
INTERVENTI URGENTI PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.....	- 58 -
ARTICOLO 20- <i>TER</i>	- 61 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 61 -
ARTICOLO 21- <i>QUATER</i>	- 63 -
DESTINAZIONE DI RISORSE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE IRPEF A GESTIONE STATALE.....	- 63 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4286-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Iniziativa:	governativa
Commissione di merito:	VIII Ambiente
Relatrice per la Commissione di merito	Braga
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
<i>Parere richiesto:</i>	
Destinatario:	all'Assemblea
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

Il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La Commissione Bilancio ha già esaminato nella seduta del 28 febbraio 2017 il provvedimento, nel testo originario.

Si ricorda che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica¹.

La Commissione di merito (VIII Commissione Ambiente) ha apportato modifiche ed integrazioni al testo, nel corso dell'esame svolto in sede referente. Alcuni degli emendamenti approvati sono corredati di relazioni tecniche, di cui si dà conto nella presente Nota, che esamina le sole modifiche che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Riguardo al testo iniziale e alla relativa relazione tecnica, si rinvia alla Nota di verifica delle quantificazioni n. 494 del 28 febbraio 2017.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 1

Microzonazione sismica di III livello

Le norme apportano modifiche al comma 1 dell'articolo in oggetto il quale, nel testo originario, prevede l'effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni interessati della microzonazione sismica di III livello², disciplinando la concessione di contributi a ciò finalizzati con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, entro il limite di euro 5 milioni (comma 1).

Le modifiche incrementano a 6,5 milioni di euro il predetto importo e specificano che tali somme sono disponibili anche per la Convenzione che il Commissario straordinario deve stipulare con il Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche per il supporto e il coordinamento scientifico alle attività di microzonazione.

La relazione tecnica ribadisce che la norma incrementa di 1,5 milioni di euro le risorse impiegabili per lo svolgimento delle attività di microzonazione da parte dei Comuni e commenta che l'incremento è disposto anche in considerazione del fatto che la norma oggetto di modifica prevedeva la stipula di apposita convenzione per il supporto e il coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri fissati per le attività di microzonazione, con il Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche.

La relazione afferma infine che la norma non comporta effetti finanziari, disponendo l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica.

Stante tuttavia la pluralità di interventi concomitanti da effettuare a valere sulle risorse della contabilità speciale, sarebbe utile disporre, ai fini della valutazione della congruità delle risorse disponibili, di un quadro riassuntivo degli interventi ancora da finanziare sulla base delle norme previgenti e di quelli da effettuare in base al provvedimento in esame nonché dei mezzi finanziari a tal fine utilizzabili. Nell'ambito dei predetti interventi occorrerebbe inoltre distinguere le misure di carattere obbligatorio o comunque necessarie, dagli altri

² Come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

interventi che, non avendo tali caratteristiche, sono modulabili nel quadro delle risorse disponibili.

ARTICOLO 1, comma 1-bis

Pagamento di anticipazioni sui lavori di ricostruzione

La norma prevede che le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016 (cd. codice appalti) si applichino anche agli interventi disposti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009³, relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (legge n. 77/2009) e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione).

Il citato articolo 35, comma 18, prevede che sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'inizio dei lavori e che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria. La norma stabilisce anche che il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo pur rilevando che alla disposizione del codice appalti (art. 35, comma 18), di cui si prevede l'applicazione anche agli interventi relativi al sisma dell'Abruzzo del 2009, non sono stati ascritti effetti onerosi, andrebbero precisati i profili applicativi delle disposizioni in esame, che sembrano riguardare interventi già in corso. Potrebbero pertanto ravvisarsi effetti di carattere retroattivo o comunque su interventi già in corso, rispetto ai quali appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di escludere effetti onerosi, in particolare sui saldi di cassa.

ARTICOLO 1, comma 2, lettera 0a)

Ripristino della sentieristica nelle aree terremotate

La norma integra il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", il quale prevede che, per attuare la ricostruzione pubblica post-sismica, con ordinanze

³ Relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

commissariali contingibili ed urgenti siano predisposti ed approvati vari piani settoriali, fra i quali (lettera *f*) del medesimo comma 2) un programma delle infrastrutture ambientali, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

Le integrazioni introdotte prevedono che nel programma delle infrastrutture ambientali sia compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette ed il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che la realizzazione degli interventi avviene comunque nel limite delle risorse disponibili.

ARTICOLO 1, comma 2, lettera *a*-bis)

Impiego di professionisti per le attività di progettazione della ricostruzione nelle zone terremotate

La norma introduce il comma 4-*bis* nell'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, che tratta della ricostruzione pubblica.

In particolare, si dà facoltà ai soggetti attuatori incaricati⁴ di predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica, di affidare dette attività a professionisti purché iscritti nell'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario⁵.

Tale facoltà è riconosciuta al verificarsi di specifiche condizioni volte a privilegiare, per quanto possibile, l'utilizzo di risorse interne all'amministrazione conferente l'incarico

La relazione tecnica riferita all'emendamento afferma che le norme hanno carattere procedurale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che gli affidamenti possano essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili per le finalità in esame.

ARTICOLO 1, commi da 2-*bis* a 2-*quater*

Sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Le norme introdotte sono volte ad assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il

⁴ Comuni e Province.

⁵ Previsto dall'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016.

miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nonché a favorire la ripresa delle attività sociali ed economiche. Si autorizza a tale scopo la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018 (comma 2-*bis*). All'onere in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 2-*ter*).

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere configurato quale limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2017 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e favorirne la ripresa delle attività sociali ed economiche.

Al riguardo, si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2017-2019 - del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla gestione, dal funzionamento e dalle nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dal miglioramento dei servizi resi all'utenza, pari a 3 milioni di euro per il 2017 e a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 - reca le necessarie disponibilità.

Inoltre, con riferimento all'autorizzazione di spesa da cui derivano i predetti maggiori oneri, contenuta al comma 2-*bis*, si segnala la necessità di precisare che l'onere autorizzato riveste, a regime, carattere annuale.

ARTICOLO 1, comma 2-*quinquies*

Riapertura delle chiese

Le norme integrano il testo dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 189/2016, che tratta degli interventi sul patrimonio culturale.

In particolare, si stabilisce che, al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le Diocesi, site nei Comuni colpiti dal terremoto del 2016, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo modalità stabilite nelle ordinanze commissariali, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese stesse. Qualora, per il perseguimento delle medesime finalità, sia possibile porre in essere interventi di natura definitiva complessivamente più convenienti, i soggetti medesimi sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni dal Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, secondo procedure previste nelle ordinanze commissariali.

Si prevede, infine, che l'elenco delle chiese, non classificate agibili su cui saranno autorizzati tali interventi, sarà individuato dal Commissario Straordinario con propria ordinanza.

La relazione tecnica riferita all'emendamento evidenzia che gli interventi in esame saranno programmati dal Commissario nei limiti delle risorse disponibili ed afferma che le disposizioni hanno natura procedurale.

Al riguardo si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, secondo la quale la realizzazione degli interventi avviene comunque nel limite delle risorse disponibili. Si rileva peraltro che tale riferimento al limite delle risorse disponibili non sembra emergere con chiarezza dal tenore della novella legislativa in esame.

ARTICOLO 1, comma 2-*sexies*

Notificazione ordinanze di demolizione

Le norme stabiliscono che la notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata⁶ emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile connessa agli eventi sismici

⁶ Di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante pubblico avviso, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. Copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito *internet* del Comune, della Regione o Provincia interessati.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme presentano carattere procedurale.

ARTICOLO 2

Ulteriori disposizioni in materia di strutture di emergenza

L'articolo 2 del testo originario del provvedimento, ai commi 1 e 2, prevede che, per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE), le regioni interessate e gli enti locali delle medesime regioni (quali stazioni appaltanti) procedano all'espletamento dei predetti interventi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Per tali finalità le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, almeno cinque operatori economici al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.

Le modifiche approvate dalla Commissione di merito prevedono quanto segue:

- viene specificato che l'affidamento riguarda le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (comma 1);
- ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC, il sorteggio può anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al precedente periodo (comma 2);
- viene modificato l'articolo 14, comma 5-*bis*, del DL 39/2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009), riguardante la predisposizione dei piani di ricostruzione del centro storico delle città. In particolare, viene specificato che i piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila possono altresì includere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità nei centri storici dei

medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti (comma 3-*bis*).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, con riferimento alle modifiche di cui ai commi 1 e 2, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme presentano carattere procedurale, intervenendo sugli aspetti procedurali relativi agli interventi da realizzare nell'ambito di risorse già stanziato. Per quanto attiene al comma 3-*bis*, non vi sono altresì osservazioni da formulare atteso che le modifiche apportate all'articolo 14, comma 5-*bis*, del DL 39/2009 si configurano come una finalizzazione aggiuntiva – ma comunque eventuale – nell'ambito di risorse già stanziato a legislazione vigente e configurate quale limite di spesa ai fini della realizzazione dei previsti interventi.

ARTICOLO 3, comma 1, lett. 0a)

Criteria e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati

Normativa vigente: l'art. 6, comma 1, del DL n. 189/2016, prevede che per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti dalla crisi sismica può essere previsto (lettera a) un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e delle parti comuni dell'intero edificio, per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento.

La norma modifica il comma 1, lett. a), dell'art. 6, del DL n. 189/2016, disponendo che per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, il contributo previsto dalla medesima disposizione possa essere riferito anche agli interventi di ricostruzione degli impianti.

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che alla concessione dei contributi riferiti agli interventi di

ricostruzione degli impianti possa comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse già stanziare in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 3, da comma 1-*bis* a comma 1-*quinqüies*

Contributi per la ricostruzione ed imprese ammesse al concordato con continuità aziendale

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito, disciplinano le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, di cui all'art. 2 del DL n. 74/2012, destinate all'esecuzione di interventi per la ricostruzione delle aree terremotate interessate⁷ dal sisma del maggio 2012 appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale (comma 1-*bis*)

In particolare viene previsto che tali risorse sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

Viene, altresì, previsto che i contributi concessi ai sensi dell'art. 3-*bis*, del DL n. 95/2012, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo interessate dai medesimi eventi sismici, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale da parte delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l'impresa affidataria (comma 1-*ter*).

In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate (comma 1-*quarter*). L'importo dei fondi di cui al comma 1-*bis* e dei contributi di cui al comma 1-*ter*, da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione negli elenchi istituiti presso le Prefetture-UTG delle province interessate alla ricostruzioni per finalità di controllo antimafia ai sensi dell'art. 5-*bis* del DL n. 74/2012 (comma 1-*quinqüies*).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

⁷ Trattasi delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura procedurale delle disposizioni introdotte.

ARTICOLO 3, comma 1-*sexies*

Contributi già erogati per la ricostruzione nelle aree interessate dal sisma del 2012

La norma prevede che i contributi già concessi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012, tra il Ministro dell'economia e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012.

Al riguardo andrebbero forniti chiarimenti al fine di escludere che gli importi dei contributi concessi in relazione agli eventi sismici del 2012 - eventualmente da retrocedere in virtù di quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - risultino già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ciò al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni.

ARTICOLO 3, da comma 1-*septies* a comma 1-*novies*

Contributi corrisposti non dovuti

La norma prevede che l'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connessi agli eventi sismici del maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente (comma 1-*septies*)

Vengono disciplinate, altresì, le modalità relative all'iscrizione a ruolo che è eseguita dai presidenti delle regioni, in qualità di commissari delegati⁸, ovvero quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1-*septies* (comma 1-*octies*).

⁸ Ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 74/2012.

Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse mediante ruolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione⁹, ai fini del trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni (comma 1-*novies*).

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura procedurale delle disposizioni introdotte.

ARTICOLO 3, comma 1-*decies*

Acquisto abitazioni equivalenti

Normativa vigente: l'art. 3, comma 1, lett. a), del DL n. 39/2009, per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 prevede specifici interventi¹⁰ per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

La norma prevede che l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, disciplinato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DL n. 39/2009, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 3, comma 1-*undecies*

Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese

Normativa vigente: l'art. 24 del DL n. 189/2016, per sostenere il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni interessati dai sisma prevede la concessione di finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dai medesimi eventi sismici (**comma 1**), nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2016, utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del DL n. 83/2012 (**comma 3**).

⁹ Di cui all'art. 2 del DL n. 74/2012.

¹⁰ Vengono, in particolare, individuati la concessione di contributi a fondo perduto, il credito d'imposta e finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato.

La norma modifica l'art. 24, comma 3, del DL n. 189/2016, prevedendo che i finanziamenti agevolati, previsti nel testo originario della disposizione in favore delle stesse imprese nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2016, vengano concessi per gli anni 2016 e 2017.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, si rileva che la disposizione in esame estende al 2017 la concessione di finanziamenti agevolati alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici, che il testo vigente dell'art. 24, comma 3, del DL n. 189/2016, prevede per le medesime finalità con riferimento al solo 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro e a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del DL n. 83/2012. Al riguardo, tenuto conto del tenore letterale delle disposizioni, l'estensione del finanziamento all'esercizio 2017 appare riferita sempre alle risorse presenti nell'ambito della contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile. Andrebbe, pertanto fornito un chiarimento in merito alla disponibilità delle suddette risorse su tale contabilità speciale, al netto degli interventi già programmati e delle altre misure previste a valere sulle medesime disponibilità. In proposito si rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 1, comma 1.

ARTICOLO 5, comma 1-bis

Attività di progettazione degli interventi sulle scuole delle aree terremotate

Il testo originario dell'articolo 5 prevede che, al fine di dare attuazione al programma di ricostruzione pubblica¹¹ nelle zone colpite dal terremoto del 2016, devono essere predisposti ed approvati piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale. Gli interventi funzionali alla realizzazione di detti piani costituiscono presupposto per l'applicazione di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara¹².

La norma prevede che l'attività di progettazione relativa agli appalti finalizzati alle attività sopra descritte possa essere effettuata dal personale assegnato alla struttura commissariale

¹¹ Di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016.

¹² Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici.

centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione. Tale personale deve, comunque, essere in possesso dei requisiti e delle professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione stipulata tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza¹³ viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a disposizione della Struttura commissariale. Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna S.p.a. delle stesse attività. Si stabilisce, infine, che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari, disponendo l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Al riguardo si prende atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica e non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione. Peraltro, poiché la norma fa riferimento ad "oneri" cui si fa fronte nell'ambito della contabilità speciale del Commissario straordinario, sarebbe necessario disporre di indicazioni riguardo all'entità di tali effetti finanziari.

ARTICOLO 6, comma 1, lett. a-bis)

Conferenza permanente e Conferenze regionali

L'art. 16, comma 1, del DL 189/2016, nel testo vigente¹⁴, prevede che, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza permanente", presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti. Il comma 4 della medesima

¹³ Tale convenzione è prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, che prevede che i soggetti attuatori si avvalgano di una centrale unica di committenza per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza.

¹⁴ Come modificato dall'art. 6, del DL n. 8/2017.

disposizione prevede la costituzione di “Conferenze regionali” in ogni regione interessata dai sisma, presiedute dal vice commissario, e composte da rappresentanti di ciascuno degli enti presenti nella “Conferenza permanente”.

La norma sostituisce il comma 1, dell’art. 16 del DL n. 189/2016, con un nuovo testo, al fine di ridefinire le funzioni e la composizione della “Conferenza permanente”, quale organo a competenza intersettoriale, per gli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dai sisma, nonché delle “Conferenze regionali”.

In particolare, rispetto al testo vigente del citato art. 16, sono sottratte alla “Conferenza permanente” le funzioni originariamente previste in capo alla stessa in materia di direzione, coordinamento e controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la potestà decisionale in ordine agli atti di programmazione, pianificazione, attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti. Tra i componenti della “Conferenza permanente” e delle “Conferenze regionali” viene, inoltre, prevista la presenza del rappresentante delle Provincie territorialmente competenti.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a rimodulare la competenza della “Conferenza permanente” escludendo i compiti di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione che l’art. 1, comma 5, e l’articolo 2, del DL n. 189/2016 riservano alla cabina di coordinamento e al Commissario straordinario. Viene, inoltre, previsto l’inserimento delle Provincie territorialmente competenti, tra gli Enti chiamati a partecipare alla “Conferenza permanente” e alle “Conferenze regionali”.

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di una disposizione procedurale, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Si evidenzia che con riguardo al testo originario dell’art. 6 del provvedimento in esame, il Governo ha chiarito¹⁵ che all’attuazione del medesimo articolo, in materia di Conferenza permanente e Conferenze regionali, si provvede nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerata la natura in parte ordinamentale della disposizione e nel presupposto che all’attuazione della stessa si provveda, anche con riguardo alla partecipazione di rappresentanti delle Provincie ai lavori della “Conferenza permanente” e delle “Conferenze regionali”; nell’ambito delle risorse già previste e disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. In proposito appare opportuna una conferma.

¹⁵ Cfr.: Resoconto V Commissione dell’8 marzo 2017.

ARTICOLO 7

Trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione

Il testo originario dell'articolo 7, al comma 1, abroga la disposizione del D.L. 189/2016¹⁶ in cui si prevede che il commissario straordinario alla ricostruzione, per gli interventi per la ricostruzione degli edifici pubblici e sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del D.L. n. 189 sopra richiamato.

Inoltre, al comma 2 viene modificata la norma del D.L. n. 189¹⁷ che affida ai Presidenti delle regioni interessate i compiti di gestione di rifiuti e macerie (prima di pertinenza del Commissario straordinario). Si abrogano, poi, le disposizioni che prevedevano l'adozione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti da parte del Commissario straordinario e si affida ai Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) la competenza all'approvazione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione.

Infine, si trasferiscono ai Presidenti delle Regioni, nella loro veste di vice commissari, gli altri compiti in materia di gestione dei rifiuti e delle macerie riguardanti l'autorizzazione all'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti, la definizione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi delle macerie raccolte e trasportate, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento e l'autorizzazione, ai gestori dei siti di deposito temporaneo, a fornire il personale di servizio per la gestione dei vari tipi di rifiuto.

Le norme approvate dalla Commissione di merito fissano in sessanta (anziché in trenta giorni) il termine per l'approvazione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 2, lett. a)).

Viene modificata la disposizione sulla raccolta materiali derivanti da crolli e demolizioni insistenti su suolo pubblico, nelle aree urbane o su suolo privato [comma 2, lettera b), numero 1)], prevedendo che possano essere trasportati, oltre che ai siti di deposito temporaneo, anche direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), se le caratteristiche delle macerie lo consentono, a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati.

Si interviene poi sulla disposizione che prevede il trasferimento ai Presidenti delle Regioni, nella loro veste di vice commissari, dei compiti in materia di gestione dei rifiuti e delle macerie riguardanti, tra l'altro l'autorizzazione all'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti [comma 2, lettera c), numero 1)].

¹⁶ Articolo 14, comma 2, lettera e) del D.L. 189/2016.

¹⁷ Articolo 28 del D.L. n. 189/2016.

In particolare, si modifica l'ambito dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti i quali devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo l'articolo 177, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006. Inoltre, sono state aggiunte una serie di disposizioni¹⁸ all'articolo 28 del D.L. n. 189/2016, contenente norme in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici (comma 2, lett. *e-bis*).

Anzitutto, si prevede che i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.)¹⁹ o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza siano gestiti secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni di seguito illustrate (cpv. comma 13-*bis*).

La previsione viene introdotta in deroga all'articolo 266 del D.lgs. n. 152/2006, recante le disposizioni finali in materia ambientale dove, tra l'altro, si affida a un decreto del ministro dell'ambiente la disciplina della semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali provenienti da cantieri di piccole dimensioni, e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 e al D.L. n. 69/2013.

I materiali da scavo sopra citati, qualora le concentrazioni di elementi e composti indicati alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del suddetto decreto ministeriale n. 161/2012 non superino determinati valori soglia di contaminazione ("CSC")²⁰, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale (cpv. comma 13-*ter*).

Tale previsione è in deroga alla lettera *b*) dell'articolo 41-*bis* del D.L. n. 69/2013 sull'utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, in deroga al D.M. 161/2012, nonché all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 relativo al piano di utilizzo del materiale da scavo,

Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali da scavo in esame è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali (cpv. comma 13-*quater*).

Inoltre, il produttore dei materiali da scavo non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto (comma 13-*quinqies*).

Il produttore dei materiali da scavo effettua gli accertamenti previsti al comma 13-*ter* (comma 13-*sexies*) e attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-*ter* tramite

¹⁸ Con la lettera *e-bis*) dell'articolo 7 del provvedimento in esame si aggiungono all'articolo 28 del D.L. n. 189/2016 i commi da 13-*bis* a 13-*octies*.

¹⁹ articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016

²⁰ Di cui Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, Tabella 1, colonne A e B.

dichiarazione resa all'ARPA regionale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 (cpv. comma 13-*septies*).

Quest'ultima norma deroga al comma 2 dell'articolo 41-*bis* del D.L. n. 69/2013, sul rispetto delle condizioni dei materiali da scavo attestato dal proponente o dal produttore tramite dichiarazione resa all'ARPA.

Prima del loro utilizzo, il produttore dei materiali da scavo deve accertarsi che siano rispettate le condizioni previste al comma 1 dell'articolo 41-*bis* del D.L. n. 69/2013 relative all'accertamento da parte del produttore (comma 13-*octies*).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, appare necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per i comuni di far fronte agli adempimenti introdotti dal comma 2, lett. e-*bis*), nell'ambito delle risorse esistenti. In merito al complesso delle modifiche apportate, sarebbe altresì utile acquisire conferma della conformità delle disposizioni all'ordinamento europeo.

ARTICOLO 7-*bis*

Interventi volti alla ripresa economica

Le modifiche, introdotte durante l'esame in sede referente, introducono l'articolo 20-*bis* del DL 189/2016, prevedendo che siano concessi contributi, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati n. 1 e 2 del provvedimento in esame). I contributi sono concessi a condizione che le imprese stesse abbiano registrato, nei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente (cpv. 20-*bis*, comma 1).

I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa ivi indicato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla concessione dei contributi provvedono i vicecommissari. I contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento UE 651/2014 (in materia di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali) oppure ai sensi del Regolamento CE 1407/2013, in materia di aiuti *de minimis* (cpv. 20-*bis*, commi 2 e 3).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili²¹ (*cpv. 20-bis*, comma 4).

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l'erogazione di contributi alle imprese ivi specificate nel limite di 23 milioni di euro per l'anno 2017. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la norma prevede la concessione di contributi, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, in favore delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio e dell'artigianato, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all'evento sismico nelle province delle regioni in cui sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, che abbiano registrato, nei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto alla media del medesimo periodo del triennio precedente.

Al riguardo, si segnala che alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione di contributi ad imprese, nel limite di 23 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità di tali risorse per la copertura finanziaria individuata dalla norma²².

²¹ Di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014.

²² Si segnala che il Fondo per esigenze indifferibili è stato rifinanziato, ai sensi dell'articolo 18-*decies*, comma 4, del presente decreto, in misura pari a 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1,32 milioni di euro per l'anno 2019, in conseguenza degli effetti finanziari positivi ascritti dalla relazione tecnica alle misure in materia di sospensione dei versamenti previdenziali per i comuni ricompresi nell'allegato 2-*bis* previste dal medesimo articolo 18-*decies*.

ARTICOLO 7-ter

Risorse finanziarie degli enti parco nazionali coinvolti dal Sisma

Normativa vigente. L'articolo 26 del D.L. 189/2016 ha previsto per gli enti parco nazionali coinvolti dal Sisma la possibilità di deroga a una serie di disposizioni in materia di limiti di spesa per l'esercizio finanziario 2016 e con oneri complessivi pari a 127.000 euro.

Le norme consentono agli Enti parco del Gran Sasso, dei Monti della Laga e dei Monti Sibillini di non applicare i predetti limiti di spesa anche per l'esercizio finanziario 2017 (comma 1).

Si definisce poi la clausola di copertura finanziaria per cui agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 2).

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le modifiche introdotte in sede referente consentono agli enti parco del Gran Sasso, dei Monti della Laga e dei Monti Sibillini di non applicare anche per il 2017, una serie di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di verificare la congruità del relativo onere, indicato dalla disposizione in esame, andrebbero acquisiti i dati posti alla base della relativa stima.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la norma estende all'esercizio finanziario 2017 l'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016, che consente agli enti parco del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini di non applicare una serie di disposizioni relative ai limiti di spesa per missioni per il personale e per l'acquisto di materiali ed arredi. Il relativo onere è pari a 190.118 euro per l'anno 2017.

Al riguardo, si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al bilancio 2017-2019 - del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura dell'onere, pari a

190.118 euro per l'anno 2017, derivante dalla disapplicazione di alcuni limiti di spesa in favore degli enti parco del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini - reca le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 9, comma 1, lett. a)

Incompatibilità del direttore dei lavori

Il testo originario della disposizione modifica l'art. 34, comma 4, del DL n. 189/2016 - che prevede l'incompatibilità del direttore dei lavori in presenza di rapporti di parentela con i titolari dell'impresa - specificando le ipotesi di incompatibilità in caso di rapporti di coniugio, di affinità, ovvero in presenza di unioni civili.

Le modifiche, approvate dalla Commissione di merito, riformulano il comma 1, lett. a) dell'articolo 9, che disciplina il regime delle incompatibilità relative al direttore dei lavori.

La norma, come modificata, prevede che, in ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge n.76/2016, in materia di unioni civili con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.

Le disposizioni non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 9-bis

Indennità amministratori locali

Le norme stabiliscono che, in deroga alle disposizioni volte a limitare le indennità che spettano ai titolari di carichi di direzione politiche negli enti locali²³, al sindaco e agli assessori dei comuni colpiti dal terremoto del 2016, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e

²³ Di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 8 agosto del 2000, n. 267 e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 136 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

30.000 abitanti, per la durata di un anno dalla entrata in vigore della presente legge con oneri a carico del bilancio comunale.

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere facoltativo della previsione e dal momento che la stessa non incide sull'obbligo degli enti interessati di conseguire l'obiettivo di equilibrio finanziario previsto a legislazione vigente.

ARTICOLO 11

Proroga e sospensione di termini tributari

Le modifiche dispongono quanto segue:

- le imprese aventi sede nei Comuni colpiti dal sisma²⁴ possono dichiarare alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale di cui agli articoli 189, commi 3 e 4, dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 ed all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 182/2003, in materia di catasto dei rifiuti, obiettivi di riciclaggio e segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine, limitatamente all'anno 2017, in ragione della perdita dei dati, necessari per la citata comunicazione, causata dagli eventi sismici (comma 01);
- viene modificato il comma 7 dell'articolo 48 del DL n. 189 del 2016, prevedendo che l'esenzione dall'imposta di bollo sia estesa all'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, e che l'esenzione operi esclusivamente per gli atti in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze emesse dal Commissario straordinario. Non si procede al rimborso di quanto già versato in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame (comma 1, lett. c-bis)).

In proposito si rileva che il comma 7 dell'articolo 48 del DL n. 189/2016 prevede che le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni interessati dai recenti eventi sismici siano esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016. Detto termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2017, limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici, dall'articolo 14, comma 4, D.L. n. 244/2016.

²⁴ Individuati negli allegati 1 e 2 del DL n. 189 del 2016

La relazione tecnica riferita al comma 7 dell'articolo 48 afferma che la norma determina una rinuncia a maggior gettito;

- viene modificato il comma 16 dell'articolo 48 del DL n. 189 del 2016 prevedendo che l'esenzione ivi prevista ai fini IRES, IRPEF, IMU e TASI per i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici riguarda i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 giugno 2017 (anziché entro il 28 febbraio 2017) (comma 1, lett. g-*bis*).

La relazione tecnica riferita al citato comma 16 stimava la perdita di gettito ai fini IRPEF, IRES, IMU e TASI, in assenza di dati puntuali in relazione agli immobili distrutti o inagibili, sulla base di informazioni pervenute con riferimento ai comuni dell'allegato 1 e dell'allegato 2;

- vengono modificati alcuni termini relativi alla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del DL n. 193/2016. In particolare, viene differito al 21 aprile 2017 (dal 31 marzo 2017) il termine entro il quale il debitore deve presentare la dichiarazione per avvalersi della procedura di definizione agevolata. Viene, inoltre, differito al 15 giugno 2017 (dal 31 maggio 2017) il termine entro il quale l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Vengono infine differiti di un anno i termini e le scadenze previsti per la medesima definizione agevolata²⁵ in merito ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti residenti nei comuni colpiti (comma 10). Viene, inoltre, introdotta una norma di interpretazione autentica del comma 10, lettera e-*bis*) dell'articolo 6 del DL n. 193/2016, il quale esclude dalla procedura di definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti "le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali". In particolare si prevede che la citata lettera e-*bis*) si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale (comma 10-*bis*).

Le norme non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, con riferimento alla facoltà di non presentare le dichiarazioni ambientali, introdotta dal comma 01, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di

²⁵ Dai commi 1, 2, 3, 3-*ter* e 12 dell'articolo 6 del DL n. 193/2016

quantificazione nel presupposto che le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie non risultino già scontate nei tendenziali.

Con riferimento alla modifica apportata, dal comma 1, lett. *c-bis*), al comma 7 dell'articolo 48 del DL n. 189/2016 – la quale estende l'esenzione ivi prevista per l'imposta di bollo anche all'imposta di registro sia pur limitandola a talune categorie di atti assoggettati – andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito ai possibili riflessi finanziari dell'estensione in esame. In particolare, andrebbe confermato che anche tale estensione possa configurarsi, come la norma originaria, quale rinuncia a maggior gettito.

Con riferimento alla modifica (introdotta dal comma 1, lett. *g-bis*) al comma 16 dell'articolo 48 del DL n. 189/2016 –suscettibile di ampliare la platea dei fabbricati che beneficiano di esenzioni tributarie – appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari della disposizione, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica riferita alla norma novellata effettuava la stima degli oneri in assenza di dati puntuali relativi agli immobili distrutti o inagibili.

Con riferimento alla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del DL n. 193/2016, avuto riguardo alle modifiche di termini introdotte dal comma 10 e all'interpretazione autentica introdotta dal comma 10-*bis*, appare necessario acquisire dati ed elementi di quantificazione al fine di verificare se, tenuto conto anche degli effetti retroattivi della norma di interpretazione autentica, le modifiche introdotte incidano sugli effetti di gettito ascritti alla procedura di definizione agevolata. Si ricorda in proposito che il decreto legge n. 193 del 2016 risulta collegato alla manovra di finanza pubblica 2017.

ARTICOLO 11-*bis*

Addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica

Normativa vigente L'art. 152 del d.lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente) stabilisce, tra l'altro, obiettivi minimi di raccolta differenziata di rifiuti che i Comuni devono assicurare (comma 1). A carico dei Comuni che non conseguono gli obiettivi minimi è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni (comma 3).

La norma stabilisce che ai Comuni individuati negli allegati 1 e 2 del DL n. 189/2016 non si applica, per gli anni 2017 e 2018, l'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica previsto dall'art. 152, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo si segnala che qualora le entrate erariali derivanti dall'eventuale applicazione dell'addizionale a carico dei Comuni fossero scontate nelle previsioni di entrata, la disposizione risulterebbe priva di compensazione finanziaria. In proposito appare quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 11-ter

Disposizioni in materia di mutui e finanziamenti per le famiglie

La norma dispone che, al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese, ubicate nei comuni di cui agli allegati n. 1 e 2 del DL n. 189/2016, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, pur prendendo atto della clausola di invarianza che corredata espressamente la norma, appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a confermare l'effettiva possibilità di concordare una sospensione dei mutui e degli altri finanziamenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 13

Attività di redazione della Scheda AeDES

L'articolo 13 del testo originario del decreto legge prevede tra l'altro che il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES sia ricompreso nelle spese tecniche per la

ricostruzione degli immobili danneggiati. Con ordinanze commissariali sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista.

Le modifiche introdotte durante l'esame in sede referente prevedono quanto segue:

- con le ordinanze commissariali sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del DL 189/2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES (comma 3);
- il Dipartimento della protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza mediante gli strumenti più idonei allo scopo. All'attuazione di tali disposizioni si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 4-*bis* e 4-*ter*).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono dirette a prevedere la possibilità di riconoscere un contributo al professionista, incaricato di redigere la scheda AeDES, anche qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES. L'eventuale contributo viene riconosciuto al professionista a valere sulle risorse iscritte sulle contabilità speciali, intestate ai presidenti delle regioni – Vicecommissari, di cui all'articolo 4, comma 4, del DL 189/2016. La RT afferma altresì che, disponendosi l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, le norme non comportano effetti aggiuntivi per la finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario, non considera le modificazioni introdotte al comma 4-*bis* da un emendamento di iniziativa parlamentare.

Al riguardo, con riferimento alle modifiche di cui al comma 3, si rileva che le disposizioni in esame introducono la possibilità di riconoscere un contributo al professionista che ha redatto la scheda AeDES, anche nel caso in cui l'edificio sia dichiarato agibile ma non utilizzabile. Preso atto che il compenso verrà corrisposto a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del DL 189/2016, appare comunque utile acquisire una stima dell'entità della spesa connessa alla corresponsione dei compensi in esame.

Per quanto riguarda i comma 4-*bis* e 4-*ter*, che prevedono la promozione e la realizzazione, da parte della protezione civile, in collaborazione con altri enti, di corsi di formazione a titolo

gratuito entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la previsione che dalla realizzazione e dallo svolgimento di tali corsi non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni coinvolte.

ARTICOLO 14, commi 1 e 1-bis)

Attribuzione in comodato d'uso gratuito d'immobili alle popolazione terremotate

Il testo originario dell'art. 14, del provvedimento in esame prevede la possibilità, per le regioni interessate dal sisma, di acquisire a titolo oneroso al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili da destinarle temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, come soluzione alternativa alla contribuzione per l'autonoma sistemazione e alla realizzazione delle Strutture abitative di emergenza (SAE). Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni nel cui territorio sono ubicati. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede con le risorse finanziarie rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza.

Le modifiche, approvate dalla Commissione di merito al comma 1 dell'art. 14 precisano, tra l'altro, che la destinazione temporanea delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, acquisite al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) ai residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, è disposta in favore degli stessi a titolo di comodato d'uso gratuito.

E' stato inoltre introdotto un comma 1-bis, in base al quale la regione pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi dell'articolo 14 del provvedimento in esame, con l'indicazione del luogo di ubicazione e del nome del venditore.

Le norme non sono corredate di relazione tecnica,

Si evidenzia che con riguardo al testo originario della disposizione in esame, il Governo ha chiarito²⁶ che la possibilità, per le regioni interessate dagli eventi sismici, di acquisire a titolo oneroso unità immobiliari ad uso abitativo da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati per effetto dei medesimi eventi sismici, costituisce una facoltà posta in capo agli enti interessati – alternativa alle altre misure previste a normativa vigente per le medesime finalità (contribuzione per l'autonoma sistemazione e realizzazione delle strutture abitative di emergenza) – che potranno esercitarla anche alla luce di eventuali investimenti già programmati, ivi incluse le relative attività di manutenzione.

²⁶ Cfr.: Resoconto V Commissione dell'8 marzo 2017.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, sulle modifiche al comma 1, considerato che all'attuazione dell'art. 14 si provvede, ai sensi del comma 5, nell'ambito delle risorse rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza.

In merito agli adempimenti, che non assumono portata facoltativa, posti a carico delle regioni ai sensi del comma 1-*bis*, non si formulano osservazioni nel presupposto che i predetti enti possano farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili.

ARTICOLO 15

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche

L'articolo 13 del testo originario del decreto legge autorizza la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017 - di cui 20.942.300 euro in favore del comparto bovino, ovino e suino, da un lato, e 2 milioni di euro destinati al settore equino, dall'altro lato, delle regioni colpite dagli eventi sismici - al fine di sostenere la ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli oneri, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del DL 189/2016. Si ricorda altresì che il suddetto articolo 21, comma 4, prevede che l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle regioni interessate dagli eventi sismici delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, sia assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Le modifiche introdotte durante l'esame in sede referente prorogano il termine entro cui le regioni sono chiamate a reintegrare l'anticipo ricevuto dall' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 (comma 2).

Al riguardo, si rileva che la disposizione in esame proroga all'esercizio 2018 il reintegro da parte delle regioni dell'anticipo ottenuto dall'AGEA, soggetto ricompreso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. L'anticipo, peraltro, viene restituito attraverso le risorse disponibili

derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Ciò premesso, appare necessario acquisire dal Governo elementi di valutazione volti ad escludere un impatto della proroga sui saldi di finanza pubblica negli esercizi 2017 e 2018 e a confermare che l'AGEA possa comunque far fronte ai propri impegni, programmati per i medesimi esercizi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 17-bis

Sospensione di termini in materia di sanità

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 169, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), al fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni nel rispetto della garanzia della tutela della salute, prevede che con decreto ministeriale siano fissati gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. In attuazione della citata norma è stato emanato il decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica riferita della legge finanziaria 2005 non ascrivevano alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme dispongono che ai comuni del cratere sismico dell'Aquila e di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 189/2016 non si applichino, per 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015 n. 70, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto.

Le norme non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto le regioni sono tenute in via generale al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario anche con specifico riferimento al settore sanitario, per il quale gli interventi sono attuati nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale.

ARTICOLO 18 comma 1, lettera a), punto 3-bis)

Disposizioni in materia di personale

Le norme integrano l'articolo 18, comma 1, lettera a) del testo originario del provvedimento in esame.

Quest'ultimo, a sua volta, integra l'articolo 3, comma 1 del decreto legge n. 189/2016 che tratta degli Uffici speciali della ricostruzione. Detto ultimo comma specifica, nel testo vigente, tra l'altro, che detti Uffici possano usufruire di personale in distacco o comando proveniente dagli enti territoriali o da altre Amministrazioni locali o di personale con contratto a tempo determinato nel limite di una spesa di 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.

Le previsioni inserite nel corso dell'esame presso la Commissione di merito stabiliscono che le disposizioni descritte si applicano anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso in tutto o in parte nei comuni colpiti dal terremoto del 2016, limitatamente a quanto previsto in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato nei limiti di un contingente massimo di 15 unità.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che i distacchi, i comandi e i contratti a tempo determinato anche con riferimento agli Enti parco siano disposti nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 1.

ARTICOLO 18 comma 1, lettera b-bis), comma 4, lettere a-bis) e c-bis), comma 5, lettera a) e comma 5-bis

Disposizioni in materia di personale

Le norme modificano l'articolo 18 del testo originario del provvedimento, che reca disposizioni in materia di personale.

Le modifiche riguardano in primo luogo il comma 1 dell'articolo 18 che, a sua volta, modificava l'articolo 3 del decreto legge n. 189/2016 riguardante gli Uffici speciali della ricostruzione. Le norme approvate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito specificano *che* le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle di personale, sono a carico del fondo della contabilità speciale del Commissario straordinario, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le

eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti sopra indicati sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria [comma 1, lettera b-*bis*]).

Ulteriori modifiche riguardano il comma 4 dell'articolo 18 che, a sua volta, modifica l'articolo 50 del decreto legge n. 189/2016 relativo alla struttura del Commissario straordinario e a misure per il personale impiegato in attività emergenziali.

Le modifiche introdotte prevedono che il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto, venga corrisposto dalle amministrazioni di provenienza, con oneri a proprio carico esclusivo, per ciò che concerne il trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennità di amministrazione. I restanti emolumenti restano a carico del Commissario straordinario che rimborsa all'amministrazione di appartenenza anche l'eventuale differenza tra l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e quella in godimento, se inferiore.

Sempre con novella al citato articolo 50, si prevede, ancora, che al personale dirigenziale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016²⁷ sia riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione. Le disposizioni descritte si applicano anche al personale assegnato all'indomani degli eventi calamitosi del 2016 alla struttura del Commissario straordinario individuato ai sensi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016. Si stabilisce, poi, che alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario [articolo 18, comma 4, lettera a-*bis*]).

*Si dispone ancora l'integrazione dell'articolo 50, comma 9, del decreto-legge n.189/2016, prevedendo che per l'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i cui oneri sono posti a carico delle risorse della contabilità speciale del Commissario [articolo 18, comma 4, lettera c-*bis*]).*

Viene riformulato il testo dell'articolo 18, comma 5, lettera a) recato dal testo originario del provvedimento che, a sua volta, modificava la disposizione di copertura inserita all'articolo 50-*bis*, comma 1 del decreto legge n. 189/2016. Tale ultima disposizione, nel testo vigente prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per

²⁷ Sempre assegnato alla struttura del Commissario straordinario.

l'anno 2016, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive trecentocinquanta unità, per l'anno 2017, e fino a complessive settecento unità, per l'anno 2018. Le modifiche apportate incrementano la spesa autorizzata per il 2017 di 9,5 milioni e consentono l'assunzione fino a 700 unità di personale anche nel 2017, in luogo delle 350 previste. L'ulteriore onere di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 è coperto con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario [comma 5, lettera a)].

Infine è inserito nell'articolo 18 in esame il comma 5-*bis* che, a sua volta, integra il testo dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189/2016 che detta la disciplina della cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Al funzionamento della cabina, secondo le norme in vigore, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Le integrazioni del testo approvate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito prevedono che alla cabina di coordinamento partecipino, oltre al Commissario Straordinario, i Presidenti delle Regioni – Vicecommissari ovvero, in caso del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata (comma 5-bis).

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari, disponendo l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Al riguardo si osserva preliminarmente che le norme in esame recano maggiori oneri per spese di personale coperti in gran parte a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario straordinario (ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DL 189/2016). Si evidenzia preliminarmente che tali spese non sono oggetto di apposita quantificazione: premessa la necessità di acquisire tali stime, si richiamano le osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 1, comma 1 - cui si rinvia - in merito all'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione circa il complesso delle risorse tuttora disponibili sulla predetta contabilità e l'impegno finanziario connesso ad interventi già programmati o comunque necessari sulla base delle norme vigenti. Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità di far fronte alle

ulteriori misure previste dalle disposizioni in esame senza pregiudicare gli interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.

Andrebbe inoltre verificato che, per effetto delle misure in esame, non si determini una diversa qualificazione (da spesa in conto capitale a spesa corrente) delle risorse in questione, con conseguenti riflessi sulla dinamica per cassa già scontata ai fini delle previsioni tendenziali di spesa.

Ulteriori interventi previsti dalle disposizioni introdotte riguardano emolumenti per l'utilizzo di personale impiegato in attività emergenziali, i cui effetti dovrebbero essere riconducibili entro il limite di spesa fissato dall'art. 50, comma 8, del decreto legge n. 189/2016. Si osserva peraltro che, in mancanza di una quantificazione dei predetti effetti, non risulta possibile verificare l'effettiva capienza di detti limiti rispetto alle misure previste, alcune delle quali (come quelle del comma 4 lett. *a-bis*), cpv. comma 3-*ter*), riconoscendo specifiche provvidenze, non sembrano modulabili all'interno di importi predefiniti di spesa.

Si evidenzia altresì che il comma 1, lettera *b-bis*), pone le spese di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione a carico della contabilità speciale per un importo di 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018. La stessa disposizione stabilisce che, qualora l'onere effettivo ecceda tale importo, l'ulteriore spesa è posta a carico delle regioni nel cui territorio si trovano i comuni colpiti dal territorio. La norma pone quindi un onere, eventuale ma di ammontare non determinato, a carico di enti territoriali senza prevedere una specifica misura di copertura. In proposito appare necessario acquisire una valutazione dal Governo anche per quanto concerne la conformità della formulazione adottata alla vigente normativa contabile.

ARTICOLO 18 comma 2

Autorizzazione all'assunzione di unità di personale

Le norme modificano il testo originario dell'articolo 18, comma 2, il quale, a sua volta, modifica l'articolo 15-*bis* del DL n. 189/2016, che reca la disciplina degli interventi immediati sul patrimonio culturale. Il testo vigente prevede che presso la segreteria tecnica di progettazione²⁸, di cui si avvale l'Ufficio del Soprintendente speciale, possano essere

²⁸ Costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

reclutate ulteriori venti unità di personale a cui posso essere conferiti incarichi di collaborazione nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata a finanziare il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. Le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione di merito elevano il limite di spesa di 500.000 euro portandolo ad 1.000.000.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l'onere configurato come limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la modifica della norma, approvata nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione ambiente, aumenta da 500.000 euro a un milione di euro annui, per gli anni dal 2017 al 2021, il limite di spesa per far fronte all'incremento, fino a ulteriori venti unità, del personale di cui all'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge n. 189 del 2016. Come già previsto dal testo iniziale, anche per la copertura degli ulteriori 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Al riguardo, si fa presente che alla copertura dell'ulteriore spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, conseguente alle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, per l'assunzione di un massimo di 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si provvede, come già previsto dal testo iniziale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale²⁹.

²⁹ Si rammenta che il citato comma 354 ha stanziato, per le menzionate spese di funzionamento, risorse pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, iscritte sul capitolo di bilancio 5650, piano gestionale n. 7, dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici".

Al riguardo, si segnala che il citato piano gestionale – come emerge da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 16 marzo 2017 – reca le disponibilità necessarie a far fronte all'ulteriore onere di 500.000 euro annui. Al riguardo si ritiene utile una conferma da parte del Governo che l'utilizzo di ulteriori 500.000 euro a valere sul menzionato stanziamento non pregiudichi la realizzazione di interventi, eventualmente già previsti a legislazione vigente, a valere sulle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa.

ARTICOLO 18 comma 5, lettera c), capoverso 3-septies

Recupero di giornate lavorative perse a seguito della chiusura degli uffici con ordinanza

Le norme prevedono che nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale interessato, verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 18 comma 5-ter

Utilizzo di somme già destinate alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma in Abruzzo del 2009

Le norme prevedono che i soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti mediante l'utilizzo delle residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo del 2009³⁰, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata³¹, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo dovrebbe essere chiarito se l'utilizzo di tali somme risulti conforme a quanto già scontato ai fini delle previsioni tendenziali di spesa.

ARTICOLO 18-bis

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017

Normativa vigente. I commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 disciplinano la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare, il comma 422 disciplina la concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato, in relazione alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile per la successiva istruttoria. Il comma 423 prevede disposizioni volte alla concessione di finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi nel limite massimo pari a 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 427. In tali territori viene consentito ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi operanti, di contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato. Si prevede l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003. Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un

³⁰ Ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

³¹ Ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 1992, n. 225.

credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese necessarie alla gestione dei finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto. I finanziamenti agevolati hanno una durata massima venticinquennale. I relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento ovvero di utilizzo per finalità diverse (commi da 424 a 426). Il comma 427 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di 1.500 milioni di euro. Il comma 428 prevede che le modalità attuative dei commi in esame (da 422 a 428) siano definite con ordinanze di protezione civile e finalizzate ad assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e il rispetto del limite massimo di 1.500 milioni di euro previsto dal comma 423.

La relazione tecnica riferita ai predetti commi afferma che le disposizioni non comportano oneri in quanto, al comma 427, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio delle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

La norma dispone che, per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede, sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, sopra illustrati.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, in merito all'estensione delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015 alle popolazioni colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, andrebbe chiarito se la procedura prevista dai predetti commi sia idonea a garantire la neutralità finanziaria dell'intervento agevolativo - già prevista dalle medesime norme ed

affermata dalla relazione tecnica ad esse riferita – anche a seguito dell'estensione prevista dalle disposizioni in esame.

ARTICOLO 18-ter

Credito d'imposta investimenti sisma centro Italia

Normativa vigente L'art. 1, co. 98, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) disciplina un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in beni strumentali nuovi. Il beneficio spetta per gli acquisti di beni, effettuati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese. Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che acquistino beni strumentali nuovi, l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato del relativo settore. I commi successivi recano altri profili applicativi della disciplina. In particolare, ai sensi del comma 103, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate; quest'ultima comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. La circolare n. 34/E del 2016 dell'Agenzia delle entrate chiarisce che l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta può essere esercitato a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito. In ogni caso, il beneficio può essere utilizzato esclusivamente in relazione agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.

La norma estende il credito d'imposta previsto dal comma 98 della legge di stabilità 2016 agli investimenti effettuati nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

In particolare, la norma stabilisce che il credito d'imposta fino al 31 dicembre 2018 sia attribuito nella misura del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese (comma 1).

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul credito d'imposta previste dal comma 98 e seguenti della legge di stabilità 2016 (comma 2). È prevista altresì la notifica alla Commissione europea del beneficio fiscale, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato (comma 3).

Ai relativi oneri finanziari, valutati in 20 milioni per il 2017 e 23,9 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ISPE (comma 4).

La relazione tecnica riguardo alla stima degli oneri, fornisce le seguenti informazioni:

- fino a gennaio 2017 risultano utilizzati in compensazione – per gli investimenti relativi al periodo 2016-2019 – 198 milioni di euro;
- in base ai suddetti dati, la RT stima, a legislazione vigente, un credito d'imposta pari a circa 150 milioni nel 2017, a 180 milioni nel 2018 e a 200 milioni nel 2019;
- al fine di individuare gli investimenti che potrebbero interessare la norma in esame, la RT afferma di aver considerato gli ammortamenti di beni materiali indicati nella dichiarazione IRAP, utilizzando tale valore quale *proxy* per gli investimenti effettuati in beni strumentali;
- il dato rilevato viene distribuito dalla RT in base alle dimensioni di impresa;
- la RT afferma quindi che l'analisi evidenzia un peso degli ammortamenti materiali del “cratere sismico” pari a circa il 5% del Sud.

Sulla base di quanto illustrato, la RT stima l'onere applicando tale rapporto ponderato per dimensione d'impresa al credito d'imposta vigente, rafforzato con le misure a più alta intensità. Il risultato indicato dalla RT è riportato in una tabella che di seguito si riporta.

(milioni di euro)

	2017	2018
Credito d'imposta	-20,0	-23,9

In merito alla possibilità che siano effettuati ulteriori investimenti nei territori del “cratere”, la RT non quantifica effetti in quanto gli stessi sono considerati come rinuncia a maggior gettito. Infatti, afferma la RT, “senza la disposizione non vi sarebbero stati investimenti, né materia imponibile da compensare con il credito d'imposta spettante”.

Al riguardo, si segnala che le informazioni indicate dalla relazione tecnica non consentono una verifica delle ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari.

In particolare:

- non sono esplicitate le ipotesi e le metodologie adottate per la stima delle compensazioni, a legislazione vigente, per gli anni 2017-2019. Tali stime sono indicate come elaborazione del dato relativo alle compensazioni, a gennaio 2017, indicate in misura pari a 198 milioni;
- per stimare i possibili investimenti nelle aree interessate dalla norma, la RT illustra la procedura adottata, ma non fornisce i relativi dati. La RT afferma quindi che “nel complesso l'analisi ha rilevato un peso degli ammortamenti materiali del cratere sismico pari a circa il 5% del Sud”;
- la RT fornisce quindi l'onere stimato, ottenuto “applicando tale rapporto ponderato per dimensione di impresa al credito d'imposta vigente, rafforzato con le misure a più alta intensità”.

Appare pertanto necessario che siano esplicitati i dati e le ipotesi adottate per la quantificazione degli oneri indicati.

Sulla base di quanto indicato dalla RT, si evidenzia che il dato utilizzato per la quantificazione (compensazioni utilizzate fino a gennaio 2017 in relazione al credito d'imposta vigente) rappresenta un dato di cassa, riferito peraltro al primo anno di applicazione. Tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate e tenuto altresì conto che il 2016 è il primo anno di applicazione, il valore delle compensazioni rilevato potrebbe risultare inferiore a quello mediamente stimabile per gli anni successivi al primo periodo di applicazione. Ai fini della stima, potrebbe peraltro risultare utile acquisire – in luogo delle compensazioni fruite - il dato relativo al valore degli investimenti complessivamente autorizzati dall'Agenzia delle entrate fino a gennaio 2017: tale informazione consentirebbe infatti di conoscere il dato anche in termini di competenza.

In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti:

- efficacia temporale dell'agevolazione - tenuto conto che la norma in esame attribuisce il credito d'imposta fino al 31 dicembre 2018, e che la disciplina vigente riconosce il beneficio agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016, andrebbe chiarito se gli investimenti effettuati nel 2016 (prima e dopo gli eventi sismici) rientrino nella disciplina in esame. Qualora fosse confermata tale interpretazione, occorrerebbe altresì chiarire se l'onere stimato dalla relazione tecnica includa anche le compensazioni relative agli investimenti del 2016;
- fruizione del beneficio - tenuto conto che la norma riconosce il beneficio in relazione agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018, è presumibile che le compensazioni possano essere effettuate anche nelle annualità successive al 2018. Ciò anche in considerazione del fatto che l'ordinamento vigente prevede, per i soggetti colpiti dal sisma, la temporanea sospensione dei versamenti tributari e contributivi. Andrebbe quindi chiarito se siano prefigurabili effetti finanziari anche successivi all'esercizio 2018.

Si segnala, infine, che poiché l'Abruzzo è incluso sia tra le regioni del Mezzogiorno che beneficiano del credito d'imposta vigente sia tra le regioni con i Comuni interessati dal sisma, andrebbe chiarito se la misura che si intende introdurre sia cumulabile con quella vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), del quale è previsto l'utilizzo per un importo valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di un credito di imposta per investimenti, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 20 marzo 2017 reca, per l'anno corrente, le necessarie disponibilità. Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola anche in relazione agli oneri previsti per l'anno 2018, in considerazione peraltro dell'ulteriore ricorso alle risorse del Fondo medesimo operato dall'articolo 18-*decies*, alle cui osservazioni per i profili di copertura finanziaria si rinvia.

Appare inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 18-*quater*

Attività tecniche per la ricostruzione e disciplina del relativo contributo

Normativa vigente: l'art. 6, comma 10, del DL n. 189/2016 prevede che il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti di unione civile, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

La norma riformula il comma 10 dell'art. 6 del DL n. 189/2016 ed introduce i commi da 10-*bis* a 10-*quater*.

La nuova formulazione del comma 10 prevede il divieto di alienazione (a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti di unione civile³²) degli immobili danneggiati dagli eventi sismici ed oggetto di contribuzione pubblica, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione ovvero entro due anni dal completamento degli stessi, pena la ripetizione delle somme percepite³³, maggiorate degli interessi legali (comma 1, cpv. 10).

Il divieto di alienazione di cui al comma 10, non opera con riguardo alle vendite effettuate:

- nei confronti del promissario acquirente in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici (comma 1, cpv. 10-ter, lett. a);
- all'esito di procedure di esecuzione forzata individuale ovvero nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dal RD n. 267/1942, dal D. lgs. n. 270/1999, ovvero dal Capo II (disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio) della legge n. 3/2012 (comma 1, cpv. 10-ter, lett. b).

La concessione del contributo viene trascritta su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari in esenzione di qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna formalità (comma 1, cpv. 10-bis).

Le disposizioni in esame si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni delle Regioni interessate dal sisma, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, del DL n. 189/2016, ammessi a beneficiare delle misure previste, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto (comma 1, cpv. 10-quater).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la disposizione è finalizzata ad impedire attività di tipo speculativo con riguardo agli immobili danneggiati da eventi sismici ed oggetto di contribuzione pubblica. Viene, inoltre, precisato che, trattandosi di disposizione procedurale, la norma non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti per la finanza pubblica.

³² Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016.

³³ In tal caso le in riferimento vengono versate all'entata del bilancio dello stato secondo le modalità e termini stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del provvedimento in esame.

ARTICOLO 18-*quinqüies*

Interventi sui presidi ospedalieri

Normativa vigente. L'articolo 14-*bis* del decreto legge n. 189/2016 prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime, ai fini dei necessari interventi da adottare con apposita ordinanza di protezione civile a valere sulle risorse stanziato per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016, sulle quali gravano altresì gli oneri per le citate verifiche tecniche.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al citato articolo 14-*bis* afferma che dalla disposizione non discendono oneri in quanto si tratta di interventi da adottarsi con ordinanza di protezione civile a valere sulle risorse stanziato per l'emergenza.

Le norme, modificando l'articolo 14-*bis* del decreto legge 189/2016, espungono dalle attività di verifica sui presidi ospedalieri la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime. Si prevede, in particolare, che detta attività sia limitata alle verifiche tecniche secondo le procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, con oneri a valere sulle risorse stanziato per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016.

La relazione tecnica chiarisce che la modifica riconduce alla gestione emergenziale la sola attività di verifica, espungendo i riferimenti agli interventi conseguenti e rendendo tale intervento coerente con i tempi dell'azione emergenziale (anche ai fini dell'emanazione della prevista ordinanza). L'esecuzione dei successivi interventi, precisa la RT, non viene ulteriormente disciplinata in quanto ricadente nell'attività di ricostruzione pubblica, nonché nell'ordinaria attività di prevenzione per gli edifici non danneggiati, da porre in essere con le specifiche risorse rispettivamente destinate. La RT afferma inoltre che le disposizioni in esame non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto si prevede l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, si evidenzia che le norme in esame, rispetto al vigente testo, escludono dalla gestione emergenziale gli eventuali interventi di miglioramento sismico dei presidi ospedalieri nelle zone interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Tali interventi saranno realizzati – come spiega la relazione tecnica – nell'ambito dell'ordinaria

attività di ricostruzione e prevenzione pubblica e, quindi, con le risorse allo scopo destinate nel bilancio dello Stato. Resterebbe, pertanto, a carico della gestione emergenziale e delle relative risorse la sola attività di verifica tecnica sui citati presidi ospedalieri. Alla luce di quanto sopra indicato e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in merito alle previste attività di verifica, in quanto le stesse restano da effettuare nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza. Diversamente, per quanto concerne le attività connesse al miglioramento sismico delle citate strutture ospedaliere, appare opportuno acquisire ulteriori elementi volti ad individuare l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili al fine di poter confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 18-*sexies*

Uffici speciali per la ricostruzione

Le norme integrano il testo dell'articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 189/2016. Tale norma prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi.

Le integrazioni apportate dalla Commissione di merito stabiliscono che i comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.

La relazione tecnica evidenzia che la norma ha carattere procedurale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 18-*septies*

Ricostruzione pubblica

Le norme integrano il testo dell'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016 che tratta della ricostruzione pubblica.

Si stabilisce in primo luogo che i contributi per la ricostruzione possano essere erogati anche per interventi su immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento

sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 [comma 1, lett. a)].

Si prevede, altresì, che, ai fini del riconoscimento del contributo relativo ai predetti immobili, i Vicecommissari procedono all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili oppure classificati non utilizzabili che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 e comunicano l'elenco di detti edifici al Commissario Straordinario. Si prevede, altresì, che gli enti territoriali, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidenti della Regione-Vicecommissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse assegnate alle contabilità speciali intestate ai Vicecommissari, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà. E' stabilito, infine, che gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedano, con oneri a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 ed inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni-Vicecommissari [comma 1, lettera b)].

La relazione tecnica evidenzia che la norma non comporta effetti finanziari disponendo l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Al riguardo si prende atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica. Riguardo alla disponibilità delle risorse della contabilità speciale si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 1, comma 1 (cui si rinvia).

ARTICOLO 18-*octies*

Interventi su edifici interessati da precedenti eventi sismici

Normativa vigente: l'art. 13, comma 4, del DL n. 189/2016, prevede che, per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal medesimo decreto.

La norma modifica l'art. 13, comma 4, del DL n. 189/2016, al fine di estendere anche agli immobili danneggiati in Umbria dalla crisi sismica del 2009, quanto disposto dal testo

originario della norma che - con riguardo a gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 1998 – prevede, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa dei terremoti verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, l'applicazione, nel limite delle risorse disponibili, del disposizioni del medesimo decreto.

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in considerazione della riconducibilità degli interventi entro il limite delle risorse disponibili, come previsto dal testo vigente dell'art. 13 del DL n. 189/2016. Andrebbe peraltro confermata l'effettiva disponibilità di risorse, nell'ambito dei predetti limiti, per gli interventi in esame.

ARTICOLO 18-novies

Movimenti franosi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016

La norma dispone che ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, in connessione con gli eventi sismici di cui al decreto in esame, si provvede con le procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.

La relazione tecnica non considera la norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente.

Al riguardo, si rileva che la norma estende anche agli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori colpiti dagli eventi sismici le procedure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016. In proposito non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che le previsioni - di cui al citato DL 189 – da estendere agli edifici in questione rivestono carattere meramente procedurale. Sul punto appare comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo tenuto conto del carattere ampio del riferimento, contenuto nel testo in esame, al decreto legge n. 189/2016 e della necessità di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in commento.

Infatti, nel caso in cui il rinvio dovesse intendersi anche ad interventi del decreto legge n. 189/2016 di carattere oneroso, occorrerebbe procedere alla stima dei relativi effetti finanziari, mentre per le misure del DL 189 previste entro limiti di spesa, andrebbe assicurato che l'estensione agli edifici interessati dai movimenti franosi non pregiudichi ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 18-*decies*

Istituzione dell'Allegato n. 2-*bis* del decreto legge n. 189 del 2016

Normativa vigente Il decreto legge n. 189 del 2016 introduce disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Il provvedimento è stato emanato con urgenza a seguito al sisma del 24 agosto 2016 e, nel testo iniziale, era corredato di un allegato (Allegato 1) nel quale erano individuati i comuni danneggiati. Nel corso dell'esame parlamentare, a seguito di un secondo evento sismico verificatosi il 26 ottobre 2016, al testo originario è stato aggiunto l'Allegato 2 nel quale sono indicati gli ulteriori Comuni danneggiati dagli eventi sismici. Contestualmente, il medesimo testo originario è stato modificato al fine di estendere i vari interventi già previsti nel testo originario anche ai comuni dell'Allegato 2 indicando, ove necessario, la relativa decorrenza (26 ottobre 2016).

La norma, riferendosi al decreto legge n. 189/2016, istituisce un nuovo allegato (Allegato 2-*bis*) finalizzato ad individuare i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Interviene quindi su alcune norme del DL n. 189/2016 che indicano una decorrenza distinta tra i comuni dell'Allegato 1 e quelli dell'Allegato 2, introducendo la decorrenza per i comuni dell'Allegato 2-*bis* (comma 1).

In particolare, agli articoli 6, 9 e 10 del DL n. 189, che stabiliscono la decorrenza delle disposizioni al 24 agosto 2016 e al 26 ottobre 2016 per i comuni, rispettivamente, dell'Allegato 1 e dell'Allegato 2, viene inserita la decorrenza al 18 gennaio 2017 per i comuni dell'Allegato 2-*bis* (lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1).

All'articolo 44 viene precisato che per i comuni dell'Allegato 2-*bis* la disposizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (lettera *e*) del comma 1).

Si dispone inoltre che tutti i riferimenti agli allegati 1 e 2 contenuti nel citato decreto legge si intendono riferiti anche ai comuni dell'Allegato 2-*bis* (comma 2).

Agli oneri recati dalla norma in esame, pari a 15,8 milioni per il 2017 e 0,33 milioni per il 2020 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, c. 200, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) (comma 3).

Contestualmente, per le annualità 2018 e 2019, si provvede all'incremento della dotazione del medesimo Fondo per esigenze indifferibili per un importo pari, rispettivamente, a 6,1 milioni e 1,32 milioni di euro (comma 4).

La relazione tecnica afferma che l'ampliamento del cratere si inserisce nell'ambito delle disposizioni vigenti, comportando un ampliamento della platea di beneficiari nel limite di un tetto di spesa costituito dagli importi previsti dalle norme stesse.

Per quanto riguarda, invece, le misure fiscali quantificate sulla base della platea dei beneficiari, la RT afferma quanto di seguito indicato.

1. Disposizioni di natura tributaria

Artbonus (art. 17 DL n. 189/2016)

La RT ricorda che con il DL 189/2016 è stato esteso il credito d'imposta del 65 per cento, c.d. Art Bonus, alle erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose nelle aree colpite da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

La RT evidenzia che il nuovo elenco di 9 comuni della Regione Abruzzo determina la conseguente estensione del suddetto credito d'imposta. In proposito, la relazione afferma che, in considerazione del limitato ampliamento dei potenziali interventi oggetto delle erogazioni liberali in esame, dato l'elevato grado di prudenzialità presente nelle stime contenute nella RT di accompagnamento all'introduzione della norma originaria, l'estensione dell'agevolazione in oggetto non determini sostanziali variazioni di gettito.

Sospensione dei versamenti tributari

In riferimento alle norme che, a normativa vigente, prevedono la sospensione dei versamenti tributari fino al 30 novembre 2017 con restituzione degli stessi entro il 16 dicembre 2017, la RT afferma che l'estensione ai nuovi comuni non determina oneri per l'anno 2017.

Per quanto riguarda l'estensione ai comuni dell'Allegato 3 delle misure previste dall'articolo 11 del DL n. 189 (che interessano annualità successive al 2017), la RT ritiene che gli eventuali tiraggi dei soggetti interessati nei comuni in questione possano rientrare nel plafond già previsto.

Esenzione immobili inagibili (art. 48, comma 16, DL n. 189/2016)

Con riferimento all'esenzione ai fini IRPEF/IRES fino al 2017 la RT non stima effetti rilevanti sul gettito, considerato l'impatto finanziario alquanto ridotto dell'agevolazione in esame.

Relativamente agli effetti per IMU e TASI (esenzione immobili inagibili fino alla ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020), la RT non stima ulteriori effetti finanziari rispetto a quanto stimato con il D.L. n. 189/2016 in ragione dei criteri prudenziali di stima adottati. La RT segnala che il contributo riconosciuto, in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, ai comuni degli allegati 1 e 2 per la seconda rata

2016 è stato di circa 12,6 milioni di euro a fronte dei 20,7 milioni di euro stanziati. Pertanto, prosegue la RT, gli eventuali marginali effetti correlati a tale esenzione (circa 0,5 milioni di euro su base annua per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020) troverebbero ampia capienza nell'ambito delle risorse già previste.

Altre agevolazioni fiscali

La RT non rileva effetti per le altre agevolazioni previste dagli articoli 47 e 48 del D.L. n. 189/2016 per le quali anche la relazione tecnica originaria non aveva ascritto effetti in quanto considerati come rinuncia a maggior gettito.

2. Disposizioni di natura previdenziale e assistenziale

La RT quantifica separatamente gli effetti delle estensioni in favore dei lavoratori dei benefici di cui all'art. 45, co. 1, 4, 7 e 8 del DL n. 189/2016 dagli effetti relativi alla estensione della sospensione dei termini di versamenti previdenziali e assistenziali.

A) Articolo 45, commi 1, 2, 4, 7 e 8 del DL n. 189/2016 (lavoratori)

La RT afferma che le proiezioni economiche sono state effettuate con la "Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2016 deliberata il 27 settembre 2016".

Per la stima riferita al comma 1, lett. a) (indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del settore privato impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per le quali non trovano applicazioni le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali), la RT utilizza i dati rilevati dalle denunce UNIEMENS da cui risultano circa 632 dipendenti privati a cui si aggiungono circa 129 lavoratori del settore agricolo.

Ipotizza quindi che:

- l'indennità è richiesta dal 75% dei lavoratori individuati (474 non agricoli e 97 agricoli);
- l'indennità è concessa per un periodo pari a 4 mesi per i lavoratori non agricoli e a 2,5 mesi per i lavoratori agricoli;
- l'indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale netto (1.099,70 euro mensili);
- mensilmente è corrisposto un assegno al nucleo familiare pari a 50 euro;
- la contribuzione figurativa è calcolata su una retribuzione media ponderata di 1.470 euro mensili e aliquote contributive vigenti FPLD differenziate per i lavoratori non agricoli e agricoli (rispettivamente 33% e 28,70%).

Sulla base delle predette ipotesi, l'onere per l'indennità risulta pari a circa 2,5 mln³⁴ e quello per contribuzione figurativa a circa 1 milione³⁵, per un onere complessivo, per l'anno 2017, pari a 3,5 milioni di euro.

In riferimento al comma 1, lett. b) (lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi) la RT afferma che dalle informazioni desunte dagli organi di stampa si evince che la stima possa ritenersi di entità trascurabile.

In relazione al comma 2 la RT afferma che la stima riferita alle disposizioni del secondo periodo sono incluse nelle stime del comma 1.

Per la stima dell'indennità di 5.000 euro riconosciuta, come *una tantum*, ai soggetti di cui al comma 4 (collaboratori coordinati e continuativi, titolari di agenzia e rappresentanza commerciale e lavoratori autonomi), la RT afferma che, per i comuni interessati al sisma, sono stati rilevati 1.368 soggetti. Di questi, la RT considera, ai fini della valutazione dell'onere, circa 820 lavoratori sulla base dell'ipotesi che il solo 60% del totale abbia il requisito di occupazione esclusiva o prevalente così come enunciato nel comma. Complessivamente, l'onere per l'anno 2017 è stimato dalla RT in 4,1 milioni di euro³⁶.

Il comma 7 determina oneri derivanti dalla non contabilizzazione dei periodi di cassa integrazione concessa a seguito del sisma ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Per la stima la RT ipotizza che il 10% delle ore integrate a seguito dell'evento sismico saranno utilizzate nel 2019 e 2020 dalle aziende che non avrebbero potuto farlo a seguito dell'applicazione del limite delle durate previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La RT indica gli oneri stimati nella tabella di seguito riportata.

	<i>(milioni di euro)</i>	
	2019	2020
Prestazioni e ANF al netto dei contributi addizionali	0,04	0,18
Contribuzione figurativa	0,04	0,15

B) Articolo 48, comma 13, del DL n. 189/2016 (*sospensione termini versamenti previdenziali*)

³⁴ Il valore indicato dalla RT si ottiene: $(n. 474 \times 4 \text{ mesi} + n. 97 \times 2,5 \text{ mesi}) \times (1099,7 + 50) = 2,46 \text{ mln}$

³⁵ Il valore indicato dalla RT si ottiene: $(n. 474 \times 4 \times 1470 \times 33\%) + (97 \times 2,5 \times 1470 \times 28,7\%) = 1,02 \text{ mln}$

³⁶ Il valore indicato dalla RT si ottiene: (820×5.000) .

La RT indica una platea di soggetti interessati (comuni dell'Allegato 3) pari a 3.030 beneficiari, così distribuiti:

- circa 1.660 lavoratori dipendenti privati, operai agricoli e domestici cui corrisponde una contribuzione media complessiva (datore e lavoratore) di 6.020 euro annui;
- circa 1.370 lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, cdc, parasubordinati) cui corrisponde una contribuzione media di 3.650 euro annui.

Complessivamente la RT stima gli effetti della sospensione contributiva per il 2017 (escluso la contribuzione INAIL) in circa 9,7 milioni.

La RT ipotizza che i versamenti sospesi (fino al 30 settembre 2017) siano restituiti mediante rateizzazione in 18 mesi (a decorrere da ottobre 2017) e riporta i seguenti flussi finanziari stimati:

	<i>(milioni di euro)</i>		
	2017	2018	2019
Flussi finanziari netti	-8,1	6,5	1,6

Il segno “-“ indica gli oneri.

La RT evidenzia che gli effetti positivi per gli anni 2018 e 2019 sono parzialmente utilizzati a copertura degli oneri recati dalle disposizioni esaminate in precedenza, per i medesimi anni. Le rimanenti risorse, pari ad euro 6,1 milioni per l'anno 2018 e ad euro 1,32 milioni per l'anno 2019, sono portate in aumento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 2014.

Riepilogo estensione benefici previdenziali e assistenziali

	<i>(milioni di euro)</i>			
Disposizioni del DL 189/2016	2017	2018	2019	2020
Art. 45, c. 1. Lett. a)	-3,5			
Art. 45, c. 4	-4,1			
Art. 45, c. (prestazioni e ANF al netto dei contributi addizionali)			-0,04	-0,18
Art. 45, c. 7 (contribuzione figurativa)			-0,04	-0,15
Art. 45, c. 8	-0,1	-0,4	-0,2	
Art. 48, c. 13	-8,1	6,5	1,6	
TOTALE	-15,8	6,1	1,32	-0,33

La RT ricorda infine che all'onere per gli anni 2017 e 2020 si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

Al riguardo, si osserva - con riferimento all'estensione ai comuni dell'Allegato 2-*bis* delle agevolazioni predisposte in materia assistenziale e previdenziale dal DL 189/2016 - quanto segue:

- in riferimento all'articolo 45, comma 4, del DL 189/2016, che riconosce un'indennità *una tantum* ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di agenzia e rappresentanza commerciale e lavoratori autonomi, la quantificazione appare in linea con i parametri forniti dalla RT;
- analogamente non si formulano osservazioni con riguardo alle stime fornite - e ai relativi dati ed elementi sottostanti - riguardo all'art. 45, comma 1, lett. a) del medesimo DL 189/2016, in materia di indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del settore privato impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per le quali non trovano applicazioni le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;
- per quanto attiene all'articolo 45, comma 7, del DL 189/2016, che non tiene conto dei periodi di cassa integrazione concessa a seguito del sisma ai fini delle durate massime complessive previste dalla normativa vigente, si prende atto della quantificazione fornita dalla RT, che peraltro non esplicita tutti i parametri utilizzati per la stima degli oneri relativi ai predetti interventi (con riferimento ad esempio al numero dei potenziali soggetti interessati);
- relativamente all'articolo 45, comma 8, del DL 189/2016, che prevede l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, si prende altresì atto degli oneri riportati nella tabella riepilogativa (0,1 milioni di euro nel 2017, 0,4 milioni nel 2018 e 0,2 milioni nel 2019), evidenziando peraltro che la RT non fornisce i dati ed i parametri su cui si basa la predetta quantificazione. In proposito, appare quindi necessario acquisire i relativi dati ai fini della verifica della stima delle minori entrate contributive;

- in relazione all'articolo 48, comma 13, del DL 189/2016, che sospende i termini dei versamenti previdenziali, la quantificazione dell'onere complessivo appare sostanzialmente in linea con i parametri forniti dalla RT. Peraltro, andrebbe chiarito se la sospensione sia riferita (ed eventualmente per quale importo) anche ai premi INAIL, atteso che la RT sembra escludere tale sospensione, che invece era esplicitamente prevista dalla RT riferita al DL 189/2016 per i comuni di cui all'allegato 1. Appare altresì verificata in base a detti parametri la modulazione temporale dell'onere negli esercizi 2017, 2018 e 2019.

Per quanto concerne infine i profili tributari, si segnala che la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi in base ai quali gli effetti finanziari sono stimati di entità non rilevante. Non risulta pertanto possibile effettuare una verifica di tale stima.

Più in generale, appare opportuna una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità delle ipotesi in base alle quali la relazione tecnica non ascrive, complessivamente, effetti finanziari all'estensione dei benefici di natura fiscale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai comuni dell'allegato 2-*bis*, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 20 marzo 2017 reca, per l'anno corrente, le necessarie disponibilità. Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola anche in relazione agli oneri previsti per l'anno 2020, in considerazione peraltro dell'ulteriore ricorso alle risorse del Fondo medesimo operato dall'articolo 18-*ter*, alle cui osservazioni per i profili di copertura finanziaria si rinvia.

Appare inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la

realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 19 commi da 2-bis a 2-quater

Disposizioni per la continuità operativa del Dipartimento della Protezione Civile

Il testo originario dell'articolo 19 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, a bandire un concorso pubblico, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile (comma 1). Ai relativi oneri si provvede entro il limite di spesa di 880.000 euro per il 2017 e di 1,76 ml. di euro a decorrere dall'anno 2018 (comma 2).

Le modifiche approvate dalla Commissione di merito integrano il testo dell'articolo 19 con i commi da 2-bis a 2-quater, prevedendo che, nelle more dell'espletamento del concorso, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello espletate, sia autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il conferimento può essere disposto anche in deroga alle norme che limitano l'affidamento di incarichi a soggetti esterni³⁷, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, e comunque entro il limite massimo di ulteriori 10 incarichi. Gli incarichi conferiti in deroga hanno durata annuale e sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano al momento dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso. Alla relativa copertura finanziaria dell'onere in esame si provvede comunque con le risorse messe a disposizione per l'assunzione dei vincitori di concorso ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame (comma 2-bis).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'espletamento del concorso di cui al può avvalersi, della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni³⁸ (comma 2-quater).

La relazione tecnica ribadisce, per lo più, il contenuto delle norme.

Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica non quantifica i possibili oneri derivanti dalle disposizioni, che sono peraltro ricondotti al limite di spesa di cui al comma 2. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che

³⁷ Articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001.

³⁸ Di cui al comma 3-quinquies, dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013.

le procedure attuative delle disposizioni siano idonee a garantire il rispetto del predetto limite di spesa.

ARTICOLO 19-bis

Unità cinofile

La norma autorizza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato - per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni - personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del medesimo Corpo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che le assunzioni potranno essere effettuate entro il limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa.

ARTICOLO 20-bis

Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

La norma, ai fini delle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 e alla progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico resi necessari a seguito delle verifiche, destina agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge n. 107/2015, accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro Regioni interessate dal sisma.

Il comma 161 della citata legge n. 10/2015 dispone che le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della medesima legge, relative ai finanziamenti previsti da varie disposizioni, salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, siano destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Le economie accertate sono destinate a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale – fermi restando i piani di ammortamento in corso e le relative autorizzazioni di spesa – nonché agli

interventi che si rendono necessari a seguito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici o sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Il comma 165 consente agli enti locali beneficiari dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di utilizzare, entro il 31 dicembre 2015 e nel limite del finanziamento complessivo autorizzato, le economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole.

Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il MIUR che disciplini le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Inoltre, sono previste forme di pubblicità, attraverso la *home page* del sito internet dell'istituzione scolastico e l'affissione permanente presso gli ingressi principali di ogni edificio scolastico, dei documenti attestanti lo studio di vulnerabilità e del valore risultante attestante l'indice di vulnerabilità (comma 1).

Viene poi prescritta, a decorrere dall'anno 2018, la valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio, anche a valere sulle risorse di cui al comma 1, per gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del D.L. n. 104/2013, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2 (comma 2).

L'articolo 10 del D.L. 104/2013 consente alle regioni interessate la stipula di mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica, universitaria e AFAM³⁹, nell'ambito della programmazione 2013-2015. I pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Gli oneri di ammortamento sono a carico dello Stato per cui sono stanziati contributi per 50 milioni di euro a decorrere dal 2016, per la durata dell'ammortamento. Le rate di ammortamento dei mutui sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Inoltre, gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica sopra descritte o già certificati da precedenti verifiche sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del D.L. n. 104/2013, per essere finanziati con le risorse annualmente

³⁹ Ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica.

disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili (comma 3).

Infine, si prevede che entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 debba essere in possesso di adeguato documento tecnico attestante l'indice vulnerabilità sismica (comma 4).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, si osserva che, ai sensi del comma 2, la valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, la progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio, sono disposti "anche" a valere sulle risorse di cui al comma 1 (risorse peraltro derivanti in parte da economie e, quindi, non predeterminabili con certezza nel loro ammontare). Inoltre, ai sensi del comma 3, gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità potranno essere finanziati con le "risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili". Dal tenore delle disposizioni non sembrano quindi evincersi con certezza le modalità di finanziamento degli interventi in questione. In proposito appare necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse per i predetti interventi e il relativo impatto sui saldi.

Ciò anche in considerazione del fatto che, in base al comma 4, entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico 1 e 2 nei comuni compresi nell'elenco allegato al DL n. 189/2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Inoltre, in esito a tale verifica, potrebbero rendersi necessari interventi di adeguamento degli edifici. Andrebbe peraltro verificato, anche in considerazione dei termini fissati, che il finanziamento delle verifiche e dei conseguenti interventi sia effettivamente compatibile con le modalità della programmazione triennale di cui al DL 104/2013.

In ordine a quanto evidenziato appare quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo, volti a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse per il finanziamento dei predetti

interventi, anche con riguardo al possibile sviluppo temporale della spesa ed ai relativi effetti di cassa.

ARTICOLO 20-ter

Disposizioni finanziarie

La norma, prevede che, al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi della disposizione in esame, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

La relazione tecnica afferma che l'Italia ha avanzato all'UE la richiesta di attivazione del Fondo di solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002 per il concorso finanziario alle spese per il sisma del centro Italia. L'UE ha già anticipato, anche in via formale, il suo consenso, assegnando un'anticipazione di 30 milioni, la misura massima prevista dal regolamento del Fondo. Il susseguirsi delle scosse, tuttavia, ha comportato l'allargamento dell'area del danno e, conseguentemente, la relazione istruttoria presentata dall'Italia a fronte del danneggiamento rilevato dopo le scosse del 24 agosto è stata integrata, come prevede il regolamento del Fondo, con un aggiornamento successivo agli eventi della fine di ottobre. Il quadro di danneggiamento, peraltro, è quasi quadruplicato dopo i successivi eventi. In ogni caso, l'integrazione se porterà come effetto positivo uno stanziamento di risorse europee più cospicuo, comporterà anche un allungamento dei tempi di esame del *dossier* da parte degli Uffici della Commissione. Secondo la relazione tecnica, il materiale versamento delle risorse che l'UE assegnerà all'Italia, una volta definita la dimensione dell'intervento non avverrà, come originariamente previsto dopo la prima relazione, entro il prossimo mese di giugno, ma slitterà probabilmente a ottobre/novembre.

La RT afferma, inoltre, che lo slittamento dei tempi ha comportato l'esigenza di adottare idonee contromisure, dal momento che il progresso della spesa non consente di affrontare un periodo così lungo di tempo ricorrendo alle sole risorse ordinarie del FEN che, peraltro, serve anche per gestire le altre emergenze che nel frattempo potranno verificarsi.

Per assicurare, pertanto, l'immediata operatività delle iniziative a favore delle aree colpite dal sisma, nelle more dell'accredito delle ulteriori risorse del Fondo di solidarietà europeo, con la norma in oggetto si prevede che il MEF eroghi le occorrenti anticipazioni, nel limite di 300 milioni di euro, utilizzando le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

La RT precisa, infine, che le risorse anticipate a carico del predetto Fondo saranno reintegrate attraverso le risorse che l'Unione europea verserà all'Italia a rimborso delle spese emergenziali che saranno rendicontate dall'Italia per il sisma. La RT afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica essendo le anticipazioni disposte a valere sulle esistenti disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia, per i profili di quantificazione, la necessità di escludere eventuali effetti di cassa connessi alle anticipazioni concesse, per un importo massimo di 300 mln. di euro, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, da compensare sulle somme che saranno trasferite dalla UE. Ulteriori elementi appaiono opportuni in merito alla certezza ed alla presumibile tempistica di questi ultimi trasferimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

Il successivo comma 2 stabilisce che al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica allegata all'articolo aggiuntivo 20.020 del Governo, approvato nel corso dell'esame in sede referente, asserisce che dalla norma in esame, che prevede l'anticipazione di risorse nel limite di 300 milioni di euro a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, non derivano nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, essendo le anticipazioni erogate a valere sulle esistenti disponibilità finanziarie del citato Fondo già scontate nei saldi di finanza pubblica⁴⁰.

ARTICOLO 21-*quater*

Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille IRPEF a gestione statale

Normativa vigente L'art. 47 della legge n. 222/1985 stabilisce, tra l'altro, che una quota dell'otto per mille IRPEF sia destinata alla diretta gestione statale per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario. In particolare, il successivo articolo 48 stabilisce che le suddette risorse sono destinate ad interventi straordinari per: fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

La norma stabilisce che la quota a gestione statale dell'otto per mille IRPEF relativa agli anni dal 2017 al 2026 sia destinata agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, in deroga ai criteri di ripartizione di cui al DPR n. 76/1998.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse in questione per gli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi del 24 agosto 2016, sulla base del complesso degli interventi eventualmente programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia preliminarmente che la disposizione prevede che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio

⁴⁰ A tale riguardo, si rammenta che il predetto Fondo, caratterizzato da amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate, tra l'altro, le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia. In proposito, si segnala che sul pertinente capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risultano allocate, per l'anno 2017, risorse pari a 4,75 miliardi di euro.

1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. In proposito si ricorda che, ai sensi del citato articolo 48, la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è utilizzata per il contrasto alla fame nel mondo, per le calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione di beni culturali nonché per la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica. Si ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla legge n. 163 del 2016, le citate risorse non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.

Tutto ciò premesso, si osserva che qualora la disposizione in esame fosse interpretata - come peraltro sembrerebbe trasparire dal suo tenore letterale - nel senso che la finalità ivi prevista sostituisca per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente, si porrebbe un problema di coerenza del suo contenuto con quanto stabilito dal citato articolo 17, comma 1.1, della legge di contabilità pubblica. Gli effetti della disposizione in esame risulterebbero infatti nella sostanza sovrapponibili a quelli che si determinerebbero in presenza dell'utilizzo delle risorse in questione a copertura di nuovi o maggiori oneri, giacché la disposizione risulterebbe ampiamente derogatoria dell'intera disciplina in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione delle risorse in parola di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che è stato strutturato proprio in funzione di una pluralità di finalità a cui devono attenersi i soggetti che intendono fruire delle risorse stesse, previa presentazione di apposite domande. Allo scopo di escludere tale eventualità, appare necessario, ai fini del rispetto della vigente disciplina contabile, precisare che la finalità prevista dalla disposizione in commento si collochi nell'alveo di quella già prevista a legislazione vigente in materia di conservazione di beni culturali e che le deroghe introdotte riguardano più specificamente la equa ripartizione territoriale delle risorse destinate a tale finalità, circoscrivendo meglio l'ambito geografico all'interno del quale è riconosciuto il regime

derogatorio, vale a dire il territorio dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Da ultimo, al fine di non incidere sulle scelte già assunte dai contribuenti⁴¹, appare necessario precisare che la disciplina derogatoria troverà applicazione a decorrere dalle nuove dichiarazioni dei redditi, vale a dire quelle relative all'anno 2016, fino a quelle relative all'anno 2025.

Su tali questioni appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

⁴¹ A tale proposito, si ricorda che il dettato del nuovo comma 1.1 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, come inserito dalla legge n. 163 del 2016, è stato ispirato dalla volontà - evidenziata anche dalla relazione illustrativa alla proposta di legge C. 3828, che ha originato la predetta modifica legislativa - di affidare "a decisioni consapevoli dei contribuenti la destinazione di quote delle risorse prelevate agli stessi".